



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato
"CONSULTORIO FAMILIARE "HYDRUNTUM" O.d.V."
con sede in Maglie
ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n.117

* * * * *

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita, quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art.32 del D.Lgs 117/2017, l'associazione denominata

"CONSULTORIO FAMILIARE "HYDRUNTUM"

Organizzazione di Volontariato

L'Associazione potrà anche utilizzare la denominazione in forma contratta "CONSULTORIO FAMILIARE "HYDRUNTUM" O.d.V."; con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS.

Dell'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "O.d.V." l'Associazione deve fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi di iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2 - L'associazione ha sede legale nel **Comune di Maglie (LE), alla Piazza SS. Medici, n.40.**

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art.3 - La **durata** dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art.4 - L'associazione "CONSULTORIO FAMILIARE "HYDRUNTUM" O.d.v.", più avanti chiamata per brevità "Associazione", subentrerà, senza soluzione di continuità, nell'attività sin qui svolta dal Consultorio Familiare Privato no profit "CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO "Hydruntum", con sede legale in Maglie, alla Piazza SS. Medici 40, istituito con Decreto dell'Arcivescovo di Otranto del 05/10/1998, ricostituito con Decreto del medesimo Arcivescovo del 04/03/2007, pubblicato nel Bollettino diocesano "L'Eco Idruntina" n.1/2007, pp.56-64.

L'Associazione, di ispirazione cristiana, è aperta a quanti, di qualsiasi estrazione religiosa, sociale e politica, intendono usufruire delle sue prestazioni; si ispira a principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

Allegato "B"
al n. 22527
della Raccolta

***=)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

***=)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

***=)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

***=)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5. L'associazione, per la realizzazione dei propri scopi:

***=** fornisce prestazioni consultoriali, al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia,

***=** fornisce prestazioni socio-sanitarie e/o progettuali, in rete con le istituzioni pubbliche e/o private accreditate;

***=** svolge attività di assistenza sociale non residenziale;

***=** svolge attività di consulenza fornendo:

- informazioni relative alla fecondazione e alla fecondità e ai mezzi e metodi di controllo della fertilità, alla regolazione naturale della fertilità;

- indicazioni diagnostiche di medicina preventiva riguardo i tumori ginecologici;

- consulenze socio-psicologiche inerenti alla formazione alla genitorialità e all'educazione dei figli;

- sostegno psicologico in situazioni di disadattamento individuale e familiare anche in collaborazione con il Tribunale Ordinario e per i Minori;

- sostegno psicologico individuale e di coppia in situazione di separazione e divorzio;

- consulenze legali;

- consulenze etico-morali;

- consulenze di Bioetica.

***=** svolge attività informative ed educative, mediante:

- corsi di preparazione alla paternità e maternità responsabile;

- corsi di informazione sulla Biofertilità;

- divulgazione e conoscenza del servizio consultoriale;

- corsi di formazione in tema di affettività e sessualità;

*= promuove iniziative di carattere orientativo nei settori e per le problematiche di cui sopra.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati e potrà, in particolare, stringere accordi di collaborazione e reciproco supporto con la CARITAS diocesana.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

SOCI

Art. 7 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso comunicato per iscritto; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione:

- i soci morosi nel pagamento della quota associativa da oltre un anno;
- i soci che si rendano colpevoli di gravi atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- i soci che, senza adeguata motivazione, si mettano in con-

dizione di inattività continua e prolungata.

La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione, il socio ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino gli importi ivi indicati, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 13 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Lavoratori

Art. 14 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presiden-

te;

- c) l'Organo di controllo, qualora nominato;
- d) il Revisore dei conti, qualora nominato;
- e) Il Direttore Generale, qualora nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

-) almeno una volta all'anno;
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici, purché, in ogni caso, sia garantita la certezza e la tempestività della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-) discute ed approva il bilancio;

-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

-) definisce il programma generale annuale di attività;

-) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi b) e c) di cui all'art. 11;

-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

-) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi consiglieri che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne

sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato a ciascun consigliere con le stesse modalità previste per la convocazione dell'assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche verbalmente o a mezzo di messaggistica telefonica, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il Direttore Generale, se nominato, interviene alle sedute con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice presidente ed, eventualmente, il Tesoriere e il Segretario;
-) revoca, per gravi motivi, le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario;
-) nomina, ove opportuno, un Direttore Generale, esterno al Consiglio, e ne dispone la revoca;

-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

-) stabilisce, qualora lo ritenga necessario o anche solo opportuno, le quote annuali dovute dai soci;

-) conferisce procure generali e speciali;

-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per durata in carica.

Il Presidente

Art. 26. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza; può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale; può anche assumere nella propria persona la carica di Tesoriere.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27 - Ad uno dei Consiglieri può essere attribuito l'incarico di Tesoriere, cui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Ad uno dei Consiglieri può essere attribuito l'incarico di Segretario, cui spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Direttore Generale

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale, estraneo al Consiglio, che dura in carica tre esercizi, rinnovabili, e che collabora con il Presidente:

- a) per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- b) per la preparazione dei programmi di attività dell'Associazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- c) per la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- d) per la corretta ed ordinata gestione amministrativa e contabile.

Il Direttore Generale cura la gestione dei programmi dell'Associazione e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

L'Organo di controllo

Art. 30 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

E' fatta salva la possibilità che, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 13 del D.Lgs.117/2017, il bilancio possa essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e che quest'ultimo possa indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative eventualmente stabilite a carico degli aderenti;
- b) contributi della Arcidiocesi di Otranto, di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 34 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 36 - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 37 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 38 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori al limite annuo fissato dall'art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 39 - Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20, comma 2, dello statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dall'Assemblea in sede di decisione di scioglimento.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Norma finale

Art. 40 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

F.to: Francesco Neri, Marcello Mangia, Rausa Donato Lucio, Stefano Sinisi, don Dario De Pascalis, Stefano Marra, Andrea Villani, Donatella De Vito, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo)